

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 febbraio 2022, n. 44  
**Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Collepasso per il centro diurno disabili di proprietà comunale ammesso a finanziamento pubblico e denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili" ubicato nello stesso Comune di Collepasso alla Via Avv.Longo A n. 55, con dotazione di n. 30 posti finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n.1 centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5 del 21/01/2019.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (...)  
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza)*

*(...) continuano ad applicarsi*

*relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo*

49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007 , tra cui anche i CD disabili di cui all'art 60 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

*“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)*

*“d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;”*

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.*

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 29 gennaio 2021 il comune di Collepasso (LE) presentava a questo Ente, a norma dell'art. 3, comma 3, lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda secondo il modello allegato alla DGR 793 del 2019 (allegato Rea 1- Strutture ammesse a finanziamento) per il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di un centro diurno disabili denominato “Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili” ubicato nello stesso Comune alla Via Avv.Longo A n. 55, con dotazione di n. 30 posti, allegandovi la seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata per l'agibilità n. 1 del 2019 relativa all'immobile Sito in Collepasso alla Via Avv. Longo piano terra;
- Determina n. 49 del 06/02/2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Sezione inclusione sociale atti8va e innovazione delle reti sociali, Servizio programmazione sociale di liquidazione del saldo del finanziamento di cui al PO FESR 207-2013 . ASSE III .Linea £.2, azione 3.2.1;
- N. 2 dichiarazioni sostitutive di certificazione del 29/01/2021;
- Pianta piano terra Layout del 31/12/2009;
- Nota prot. n. 1295 del 29/01/2021;
- Mod.D1 - Relativo all' Accertamento della proprietà immobiliare urbana;
- Visura Catastale.

Facendo seguito alla documentazione ricevuta con nota prot. n. AOO 192\_17/02/2022\_0000666 dalla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, informazioni ai merito al finanziamento concesso al Comune di Collepasso per la realizzazione del Centro Diurno disabili

In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava che il comune di Collepasso è stato ammesso a finanziamento con fondi FESR per Centro diurno disabili (ex RR 4/2007)

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec 29/01/2021, nonché dalla nota prot. n. AOO 192\_17/02/2022\_0000666 acquisita dalla competente sezione la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell'art 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Collepasso ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione di un centro diurno disabili ex art 60 del RR 4 del 2007.

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – **R.R» n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili**

**1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.**

- *I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili;*

Nell'allegato A al paragrafo 2 – REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. d) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Requisiti per gli ex Centri diurni disabili art. 60 R.R. 4/2007 e smi

"L' art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.7 prevede :

*“I. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini de/l’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili.”*

*Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’ istanza per l’ottenimento del ‘ autorizzazione all’esercizio sono i seguenti :*

*R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A- REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno disabili di cui all’art . 4 del R.R. n. 5/2019*

*R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI*

- *art . 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art . 60 - requisiti strutturali*

*R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI*

- *6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili R.R. n. 5/2019 –*

*ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO*

- *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili*

*Al paragrafo – Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che “Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’ intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate , dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)”.*

*Richiamato in riferimento ai requisiti strutturali, l’art 60 del RR 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che*

*“ Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.*

*La struttura deve, in ogni caso, prevedere:*

- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;*

- servizi igienici attrezzati:
  - 2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;
  - 3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
  - un servizio igienico per il personale.
- Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."*

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO 192\_17/02/2022\_0000666 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 29/01/2021 ed in particolare la Planimetria, Relazione tecnica illustrativa in cui sono indicate le caratteristiche dell'intervento.

Si propone

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Collepasso in relazione alle istanze presentate dallo stesso Comune di Collepasso, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Collepasso alla Via Avv. Londo A n. 55, denominato "*Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili*"

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Collepasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. il Comune di Collepasso è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29/01/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Collepasso (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Collepasso alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all' art. 7.4 del R.R. n. 5/2019
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato

che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Collepasso in relazione alle istanze presentate dallo stesso Comune di Collepasso, secondo il modello REA 1 (allegato alla DGR 793/2019), per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Collepasso alla Via Avv. Londo A n. 55, denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per diversamente abili"

con precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Collepasso e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. il Comune di Collepasso è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29/01/2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Collepasso (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Collepasso

alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all' art. 7.4 del R.R. n. 5/2019
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Collepasso ([protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it));
- al Sindaco del Comune di Collepasso;
- al Direttore Generale dell'ASL Le ([direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE ([sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- al Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Collepasso ([urbanistica.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente ad interim della Sezione SGO**  
(Nicola Lopane)